

Procedura di consultazione relativa alla modifica dell'ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie per l'accREDITAMENTO LPSU

Rapporto sui risultati della consultazione

Berna, 28 agosto 2020

1 Situazione iniziale

Visto l'articolo 30 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20) e l'articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della convenzione del 26 febbraio 2015 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU; RS 414.205), il Consiglio delle scuole universitarie ha specificato le condizioni per l'accREDITAMENTO ed emanato l'ordinanza per l'accREDITAMENTO nel settore universitario svizzero (ordinanza per l'accREDITAMENTO LPSU, RS 414.205.3), entrata in vigore il 1° luglio 2015.

Dall'entrata in vigore dell'ordinanza per l'accREDITAMENTO LPSU e fino alla fine del 2019 il Consiglio svizzero di accREDITAMENTO (CSA) ha rilasciato una decisione positiva in merito a 14 procedure di accREDITAMENTO istituzionale e ha avviato oltre una dozzina di altre procedure. In base alle esperienze maturate finora con l'ordinanza l'Agenzia svizzera di accREDITAMENTO e garanzia della qualità (AAQ) ha proposto al CSA alcune modifiche al testo.

Nella riunione del 27 febbraio 2020 il Consiglio delle scuole universitarie ha esaminato le proposte di modifica e ha incaricato la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) di porre in consultazione l'avamprogetto di ordinanza presso le cerchie interessate.

La procedura di consultazione è stata avviata il 24 maggio 2020 e si è conclusa il 24 agosto 2020.

2 Partecipazione alla procedura di consultazione

Sono state invitate a esprimere un parere le seguenti organizzazioni e istituzioni del mondo della formazione, della scienza e del lavoro:

- Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)
- Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS)
- Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse)
- Consiglio svizzero della scienza (CSS)
- Consiglio dei politecnici federali (Consiglio dei PF)
- Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities)
- Consiglio svizzero di accREDITAMENTO (CSA)
- Agenzia di accREDITAMENTO e garanzia della qualità (AAQ)
- Unione Svizzera degli e delle universitari-e (USU)
- Actionuni il collegio intermedio accademico svizzero
- Conferenza dei docenti delle Scuole universitarie svizzere (swissfaculty)
- Associazione dei diplomati delle Scuole Universitarie Professionali (FHSCHWEIZ)
- Accademie svizzere delle scienze
- Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP)
- Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM)
- *Institut de hautes études internationales et du développement* (IHEID)
- *Formation universitaire à distance Suisse* (UniDistance)
- Federazione svizzera delle scuole private (FSSP)
- Associazione delle Università Private Accreditate in Svizzera (AAPU)
- Federazione delle imprese svizzere (economiesuisse)
- Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
- Unione sindacale svizzera (USS)
- Travail.Suisse

In totale 13 organizzazioni e istituzioni hanno inviato un parere. La HES-SO ha risposto alla procedura di consultazione spontaneamente (non era stata invitata a partecipare).

I pareri sono consultabili sul sito della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU): www.shk.ch.

3 Pareri

3.1 Sintesi

Tra le organizzazioni e istituzioni consultate 12 hanno inviato una risposta; un'istituzione non formalmente consultata ha inviato spontaneamente il proprio parere.

Tutti i partecipanti accolgono con favore e approvano le modifiche proposte, che rendono più chiare le procedure di accreditamento.

FNS ha deciso di non rispondere in quanto non è direttamente interessato dal contenuto della nuova regolamentazione. *CDPE* rinuncia a inviare un parere esaustivo dal punto di vista materiale perché le modifiche previste riguardano la procedura di accreditamento istituzionale e sono principalmente di natura tecnica.

3.2 Osservazioni generali

IUFFP condivide le modifiche proposte.

SUFMS condivide le proposte di modifica dell'ordinanza per l'accREDITamento LPSU. In particolare apprezza il fatto che tramite l'articolo 9 capoverso 7 e l'articolo 15a (verifica dell'adempimento degli oneri) vengano specificate le modalità dell'accREDITamento istituzionale secondo la LPSU.

uss è favorevole al miglioramento della qualità e alla chiarificazione delle procedure di accREDITamento.

In linea generale *swissuniversities* approva la revisione dell'ordinanza e le proposte di modifica così come sono presentate nei documenti relativi alla consultazione. Al di là di questa revisione parziale, *swissuniversities* aspetta con interesse le proposte concernenti la procedura di riaccREDITamento. Ritiene inoltre importante che vengano chiarite ulteriori questioni, come ad esempio il livello di rispetto degli standard di qualità.

UniDistance constata che le proposte nel loro complesso possono essere accettate e attuate senza ulteriori adeguamenti. Le modifiche all'ordinanza armonizzano la prassi dei processi di accREDITamento e rendono ancora più comprensibile la procedura. *UniDistance* apprezza la chiarezza nell'illustrazione delle modalità e della procedura di verifica dell'adempimento degli oneri che sono stabiliti nel quadro del processo di accREDITamento. In questo modo la procedura è impostata in modo ancora più trasparente e i processi legati all'accREDITamento istituzionale vengono semplificati, fatto ritenuto positivo.

Il Consiglio dei PF (e le istituzioni del settore dei PF) approvano le modifiche dell'ordinanza, fondate sulle esperienze del CSA con la procedura di accREDITamento istituzionale e di accREDITamento di programmi. Le modifiche introducono semplificazioni ed eliminano le incoerenze senza intaccare i requisiti qualitativi delle procedure. Anche gli ulteriori adeguamenti sono ritenuti opportuni nella maggior parte dei casi.

In linea di massima, *swissfaculty* approva le modifiche dell'ordinanza, che si fondano sulle esperienze maturate con i vari accREDITamenti e specificano la ripartizione delle competenze tra CSA, agenzie di accREDITamento e scuole universitarie.

Travail.Suisse accoglie sostanzialmente con favore le modifiche.

Anche *USAM* approva le modifiche. Inoltre, ritiene che con queste proposte anche l'Istituto universitario federale per la formazione professionale (*IUFFP*) possa essere accREDITato in quanto istituto universitario.

HES-SO si associa pienamente al parere trasmesso da *swissuniversities*.

3.3 Commento alle singole disposizioni

Articolo 4 capoverso 1 frase introduttiva

uss propone di chiarire il termine «credibile» nella frase introduttiva dell'articolo 4 per evitare interpretazioni arbitrarie ed esprime soddisfazione per l'uscita dal circolo vizioso che impediva l'accREDITamento finché un gruppo di studenti non aveva concluso un programma di studi e impediva allo stesso tempo a qualsiasi gruppo di studenti di terminare gli studi finché il loro programma non otteneva l'accREDITamento (art. 4, cpv. 1, lett. g).

swissuniversities ritiene che la nozione di «documenti adeguati» sia troppo vaga e quindi non abbastanza restrittiva. In effetti, è importante che le scuole universitarie o gli altri istituti accademici riescano ad attestare in maniera credibile di soddisfare i requisiti necessari per l'ammissione alla procedura di accreditamento. Sarebbe auspicabile che la CSSU specificasse cosa intende per «documenti adeguati», almeno nel rapporto esplicativo. Oppure si potrebbe sostituire questa espressione con la nozione di garantire una documentazione sufficiente.

Secondo *swissfaculty* questa modifica rappresenta un compromesso tra «agevolare l'accesso» delle scuole universitarie all'accREDITamento e «trasferire il rischio» che non vengano adempiuti gli oneri relativi alla qualità o che l'accREDITamento venga negato dalla prima alla seconda fase dell'ammissione all'accREDITamento. La modifica della frase introduttiva «attesta in maniera credibile, avvalendosi di documenti adeguati» può far sì che l'accesso agevolato al processo di accREDITamento comporti un aumento degli oneri da adempiere o dei rifiuti rispetto alla formulazione attuale. Tutto ciò provocherebbe un incremento dell'onere amministrativo delle scuole, delle agenzie, del CSA e degli studenti.

Travail.Suisse condivide sostanzialmente la proposta di semplificare l'accesso alla procedura di accREDITamento. Tuttavia, propone di sostituire il termine «credibile» con due termini più concreti ovvero «chiara e verificabile». La nuova procedura deve prevedere l'invio di un dossier da parte dell'istituzione richiedente ma tale dossier deve illustrare in che modo, qualora necessario, l'istituzione può attestare in maniera chiara e verificabile il rispetto delle condizioni. Da parte sua, l'ente che esamina la richiesta deve avere il diritto, in caso di dubbi, di svolgere la verifica anche in modo mirato.

«Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva

Una scuola universitaria o un altro istituto accademico può accedere all'accREDITamento istituzionale se attesta in maniera chiara e verificabile, avvalendosi di documenti adeguati, di rispettare le seguenti condizioni e, in caso di dubbi, supera un'eventuale verifica.»

Articolo 4 capoverso 1 lettera g

Il Consiglio dei PF apprezza in particolare il fatto che l'abrogazione della lettera g dell'articolo 4 capoverso 1 interrompa il circolo vizioso già menzionato (niente accREDITamento istituzionale finché un gruppo di studenti non ha concluso il programma e impossibilità di concludere il programma senza l'accREDITamento istituzionale). Anche mantenendo le disposizioni vigenti gli accREDITamenti basati su progetti non ancora realizzati rimangono comunque esclusi.

Secondo *swissfaculty*, l'articolo 4 capoverso 1 lettera g («un gruppo di suoi studenti ha concluso un programma di studio») definisce il momento in cui un «sistema di garanzia della qualità» (art. 4 cpv. 1 lett. d) può essere valutato «in base al suo tipo» (art. 4 cpv. 1 lett. f). Secondo la lettera g il momento in cui inizia l'accREDITamento coincide con la conclusione di un programma di studio. L'abrogazione della lettera g permetterebbe di iniziare il processo di accREDITamento istituzionale subito dopo l'inizio di un programma di studio, senza che sia stata valutata adeguatamente l'efficacia del sistema di garanzia della qualità (art. 30 cpv. 1 lett. a LPSU). Anche tenuto conto della durata della procedura di accREDITamento (oltre un anno), per le agenzie e per il CSA la valutazione della condizione di cui all'articolo 30 LPSU rimane esclusivamente una valutazione «potenziale». Secondo *swissfaculty* occorre riconsiderare il compromesso tra «rendere più difficile l'accesso delle scuole universitarie all'accREDITamento» e gli «accREDITamenti basati su progetti non ancora realizzati», che comportano un aumento dei rischi e degli oneri amministrativi per tutti i soggetti coinvolti. L'abrogazione dell'articolo 4 capoverso 1 lettera g rende più incerto e opaco il processo di accREDITamento. *swissfaculty* propone di *non cancellare la frase* per valutare l'efficacia del sistema di garanzia della qualità ormai collaudato (art. 9 cpv. 1 «la procedura di accREDITamento ha per oggetto il sistema di garanzia della qualità»).

Travail.Suisse apprezza in particolare l'abrogazione della lettera g dell'articolo 4 capoverso 1. Secondo la norma attualmente in vigore, infatti, l'accesso alla procedura di accREDITamento può essere concesso solo se un gruppo di studenti ha concluso un programma di studio. Ciò significa che le prestazioni di questi studenti non possono essere riconosciute in ambito universitario (o in caso di accREDITamento possono esserlo solo successivamente) perché non sono state conseguite né presso un istituto accademico accREDITato né presso un istituto in fase di accREDITamento. Pertanto, per quanto riguarda gli studenti, l'abroga-

zione della lettera g dell'articolo 4 capoverso 1 è un'assoluta necessità (qualora l'ordinanza riveduta entrasse in vigore senza tale lettera, occorre definire e comunicare in maniera chiara agli studenti che frequentano un istituto accademico in fase di accreditamento cosa accadrebbe se alla fine della procedura l'istituto non venisse accreditato).

Secondo *HES-SO* la modifica che prevede l'abrogazione dell'articolo 4 capoverso 1 lettera g è pertinente e favorirà l'accesso dei nuovi istituti accademici alla procedura di accreditamento. Tuttavia, questo cambiamento rende ancora più importante analizzare in maniera approfondita gli altri criteri menzionati all'articolo 4 capoverso 1. D'altro canto, l'eliminazione del criterio legato alla conclusione del programma da parte di un gruppo di studenti limita la possibilità di valutare l'attuazione del sistema di garanzia della qualità in uso all'interno di una scuola universitaria, sul quale si basa in gran parte la procedura di accreditamento. Pertanto, *HES-SO* si chiede se l'accREDITAMENTO istituzionale concesso alle scuole in cui un gruppo di studenti non ha ancora concluso un programma debba, se non essere limitato a un periodo più breve rispetto ai sette anni previsti (p. es. quattro), quanto meno prevedere un meccanismo di conferma della concessione dell'accREDITAMENTO da applicare non appena il primo gruppo di studenti porta a termine un programma di studio.

Articolo 5 capoverso 3

Anche *uss* è favorevole alla norma secondo cui non occorre che un gruppo di studenti abbia concluso il programma per accreditare i programmi dei cicli delle professioni regolamentate secondo le leggi speciali come nel caso della medicina, della farmacia o della chiropratica (art. 5 cpv. 3).

swissfaculty si dichiara favorevole alla permeabilità del sistema formativo. Una scuola universitaria o un altro istituto accademico che riceve l'accREDITAMENTO testimonia questa permeabilità grazie a un efficace sistema di garanzia della qualità. Sostanzialmente, l'accREDITAMENTO istituzionale standard è un modello efficace e non prevede né l'accREDITAMENTO facoltativo dei programmi né «costi supplementari». *swissfaculty* sostiene l'ammissione alla procedura di accREDITAMENTO dei programmi senza verifica delle condizioni di cui al capoverso 1 lettera b.

Articolo 9 capoverso 7

uss privilegia le lingue ufficiali rispetto all'inglese. Sebbene sia ragionevole accettare dei documenti anteriori alla procedura di accREDITAMENTO già redatti in inglese, *uss* ci tiene a precisare che nell'ambito della procedura e durante la stessa i documenti devono essere redatti nella lingua ufficiale della procedura.

Il *Consiglio dei PF* accoglie con favore il fatto che i richiedenti possano presentare la documentazione anche in inglese e che questa documentazione non debba essere tradotta in una delle lingue ufficiali. Tuttavia, la procedura e la decisione di accREDITAMENTO devono essere condotte e redatte in una lingua ufficiale. Il *Consiglio dei PF* propone di precisare la disposizione con la frase seguente: «*Il gruppo di esperti può comunicare in questa lingua oppure in inglese*». In questo modo si garantisce che gli esperti vengano selezionati esclusivamente in base all'esperienza e alle competenze e che la conoscenza delle lingue non costituisca un criterio restrittivo. Questa frase aggiuntiva estende in maniera significativa il pool di esperti a disposizione. Il *Consiglio dei PF* ritiene opportuno che nel conteso universitario internazionale la decisione di accREDITAMENTO sia disponibile non solo nella lingua procedurale ma anche in inglese.

swissfaculty approva la possibilità di inviare i documenti per la procedura di accREDITAMENTO in inglese.

Articolo 13 capoverso 4 lettera c, primo periodo

SUFMS ritiene che la proposta di aumentare il numero di esperti per l'accREDITAMENTO di programmi sia comprensibile, giustificata e conforme agli accREDITAMENTI di programmi disciplinati da leggi speciali.

swissuniversities è invece contraria all'aumento da tre a quattro del numero di esperti impegnati nella procedura di accREDITAMENTO dei programmi e sostiene che tale modifica comporterebbe costi supplementari. Inoltre, non è chiaro quali sarebbero i compiti di questa persona in più. D'altro canto, sarebbe auspicabile che almeno uno degli esperti provenga dallo stesso tipo di scuola universitaria del programma da accREDITARE. Ciò permetterebbe al gruppo di esperti di comprendere le sottigliezze del sistema formativo svizzero (in particolare le differenze tra i vari tipi di scuole universitarie). Nel caso dell'accREDITAMENTO di programmi, infatti, gli esperti devono rappresentare adeguatamente l'insegnamento e la pratica professionale. Una

precisazione in tal senso completerebbe il testo del capoverso 2 dell'articolo 13, secondo il quale: «il tipo, il profilo, le dimensioni e altre caratteristiche specifiche della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico devono essere presi in considerazione».

Il *Consiglio dei PF* sottolinea che l'ampliamento del gruppo di esperti da tre a quattro persone potrebbe comportare costi supplementari non indifferenti, soprattutto per le grandi scuole universitarie, che chiedono l'accreditamento dei loro programmi di studio su base volontaria. Benché comprenda la volontà di armonizzare il numero di esperti, dati i costi aggiuntivi che ne deriverebbero sarebbe necessario spiegare in maniera più esaustiva il valore aggiunto di tale armonizzazione.

swissfaculty saluta con favore il fatto che d'ora in poi il numero di esperti delle professioni mediche e sanitarie sarà lo stesso di quello previsto per altre procedure di accreditamento.

FHSCHWEIZ è molto soddisfatta del fatto che il gruppo di esperti debba rappresentare adeguatamente sia l'insegnamento sia la pratica professionale. Ciò rispecchia pienamente il profilo delle scuole universitarie professionali.

Art. 15a Verifica dell'adempimento degli oneri e articolo 18

uss apprezza il fatto che la procedura di verifica dell'adempimento degli oneri venga illustrata in maniera più chiara (art. 15a) ed è favorevole alla conseguente modifica dell'articolo 18.

swissfaculty apprezza la maggiore chiarezza per quanto riguarda la verifica dell'adempimento degli oneri e la modifica dell'ordine degli articoli nell'ordinanza. Il processo descritto nell'articolo 15a è coerente, per quanto riguarda lo svolgimento e le competenze, con l'articolo 14 dell'ordinanza vigente.